

**Prevenzione e tutela dei minori e  
delle persone vulnerabili:  
l'abuso sessuale, le Linee guida  
CEI, le buone prassi in  
parrocchia.**

**Formazione permanente del clero  
Lodi, 10 ottobre 2019.**

# **L'ABUSO SESSUALE: COMPRENDERE PER COMBATTERE**



# Visione evangelica

Il nostro mandato evangelico richiede che **la Chiesa cattolica** sia tra i primi leader nella promozione della **sicurezza e del benessere dei bambini e giovani** e nella **tutela dei minori e delle persone vulnerabili** nella Chiesa e nella società in generale.



**La tutela dei minori e la prevenzione da abusi sessuali e altre forme di abuso è una responsabilità necessaria e prioritaria come compito pastorale e sociale – anche profetico e di conseguenza richiede l'impegno totale della Chiesa e della società tutta!**



# L'abuso sessuale succede frequentemente e ovunque

- fin dall'inizio dell'umanità
- in **tutte** le culture indipendente dalla religione ecc.
- da sempre e ovunque l'abuso sessuale è stato considerato un **tabù**



Circa ogni 4 **bambine** e ogni 12 **bambini**, 1 è stato/viene abusato!

**Le femmine** rischiano **4-5 volte di più dei maschi** di diventare vittime

**I minori con disabilità** hanno il doppio delle probabilità di essere a rischio

**2/3** di tutti gli abusi avvengono nella **famiglia (ambiente familiare)!**

Circa il **60%** delle vittime soffre di **disturbi psico-fisici per tutta la vita!**

**30%** di tutte le vittime rischia a sua volta di diventare un **abusatore!**

**Non tutti gli abusi sessuali subiti hanno rilevanza penale**

**ma sempre hanno conseguenze per la persona!**

# L'abuso sessuale e ogni forma di violenza agiscono sulla persona nella sua totalità e sull'ambiente

- L'abuso sessuale avviene sempre
  - tra un **adulto** e un **minore**, anche tra minori
  - in una **relazione** e
  - in un **rapporto di potere dispari**
- Inoltre: ogni abuso sessuale è sempre un abuso:



**Persone che abusano**

**In un contesto:**

**sociale**

**familiare**

**sociale**

**ecclesiale**

**Riflessione**

**teologica**

**spirituale**

**pastorale**

**interdisciplinare**

**Persona  
dignità, integrità**

**Strutture abusanti**

# Che cosa è un abuso?

“L’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da **tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente** nonché **sfruttamento sessuale o di altro genere** che provocano un **danno** reale o potenziale alla **salute**, alla **sopravvivenza**, allo **sviluppo** o alla **dignità** del bambino, nell’ambito di una **relazione di responsabilità, fiducia o potere**”.

*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*



# Abuso sessuale: definizione

L'abuso sessuale di minori riguarda:

\* **ogni attività sessuale, a un bambino** oppure **alla presenza** di un bambino, che viene esercitata:

→ **contro la volontà** del bambino

→ alla quale il bambino, a causa della sua **inferiorità** fisica, mentale, cognitiva o linguistica, **non è in grado** di dare consapevolmente il suo **consenso**.

L'abusatore **sfrutta** la sua posizione di potere e di autorità per **gratificare i propri bisogni a discapito del bambino**. (Bange/Deegener 1996)

L'abusatore **ignora la persona e i confini del bambino**. Egli vede il bambino (il minore) solamente come **oggetto** che possiede.

L'abusatore coinvolge un minore in attività sessuali con o senza contatto fisico anche se non caratterizzate da violenza esplicita.

# Abuso sessuale: che cosa intendiamo?

## Abuso sessuale



### ❖ atti di violenza

- reato tentato o consumato da parte di una persona adulta nei confronti di un minore (rapporto asimmetrico, incapacità di consenso, vittima = oggetto per la propria gratificazione)
- senza o con contatto fisico (pornografia, social media)
- atti criminali, reati

## Sopruso sessuale, molestie



### ❖ consapevole, intenzionale (!)

- comportamento/atteggiamento inappropriato
- ripetuto, frequente, continuo
- violazione di norme (buon senso, codice di condotta)
- massivo con o senza contatto fisico
- gradualmente più intenso e invasivo


## Violazione dei confini d'intimità, sessuali



### ❖ azioni involontarie (!), accidentali

- comportamento inappropriato
- espressioni verbali o non-verbali inappropriate
- rapporti di servizio, di cura, di assistenza, di formazione
- ...

# Dati concreti



**UE statistiche ufficiali:  
1 bambino su 5 ha subito abusi sessuali prima dei 18 anni**

**Stati Uniti: in un anno il 16% dei giovani tra 14 e 17 anni è abusato sessualmente**

**1 ragazza su 5 e 1 ragazzo su 20 è vittima di abuso sessuale (statistiche USA)**

**3 adolescenti su 4 sono stati abusati sessualmente da una persona che conoscevano bene**

**Il 20 % dei bambini ha subito abusi sessuali prima degli 8 anni**

solo tra il **4 e l'8 %** delle segnalazioni di abusi sessuali su minori sono inventate

**Tra i 7 e i 13 anni i bambini sono più vulnerabili all'abuso sessuale.**

**20% delle donne adulte 5-10% degli uomini adulti ricorda di aver vissuto soprusi sessuali nell'infanzia**

# Studio del Cesvi giugno 2018

- Si parla del 10% popolazione  
→ circa 6 milioni dei bambini maltrattati **in Italia**
  - 47,1 % vittima di grave **trascuratezza** materiale e affettiva
  - 19,4 % ha assistito a episodi di **violenza**
  - 13,7 % ha sofferto di **abusi psicologici**
  - 6,9 % ha subito un'**aggressione**
  - 4,2 % ha subito **abusi sessuali**
- **Ogni caso denunciato ne nasconde 9, secondo OMS**



# Minori a rischio:

## caratteristiche e struttura di personalità

- **bambini insicuri con scarsa autostima** > bambini sicuri di sé
- **bambini che si isolano** > bambini aderenti a gruppi, gang del quartiere
- **bambini che si adattano troppo facilmente**
- **bambini con poche persone di riferimento e/o scarso sostegno familiare** (ambiente familiare precario, genitori con problemi di salute e/o sociali, profughi, minori senza genitori ...)
- **bambini con un handicap mentale e fisico**
- **impotenza appresa**
- **ambizioni personali o familiari sui minori** (prestigio, tradizione)
- **"destinato a diventare il più bravo ..."**



# Caratteristiche della persona abusante

La maggioranza sono **uomini**, sposati e padri con figli. Appartengono a tutte le fasce di età e lavorano in tutti i campi professionali.

Nell'ambito ecclesiale: uomini e donne, membri del clero, religiosi e religiose, collaboratori pastorali o volontari, responsabili di enti, associazioni movimenti ecclesiali.

**La maggior parte degli abusanti non sono pedofili. Circa un terzo delle persone abusanti sono state a loro volta vittime di abuso.**

**Non tutti gli abusati divengono abusatori.**



# Cambio di cultura (mentalità, atteggiamenti)

## Via da

una fiducia cieca:  
**«non può succedere niente»**

**una cultura del distogliere lo sguardo, di coprire o di nascondere e di negare**

– per insicurezza, ingenuità o impotenza

**una cultura del non inmisciarsi, tirarsi indietro**

«non è di competenza nostra, non ci riguarda»

## Verso

**la missione e l'impegno per offrire ai minori ambienti e proposte sicure e persone affidabili**

**una cultura con uno sguardo aperto, una percezione vigile e attenta; prendere sul serio, con un accompagnamento solidale e con una consulenza competente**

**una cultura della corresponsabilità, della solidarietà, della trasparenza, della responsabilità evangelica e civile**

# **Aree di lavoro**



# **LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI**



**Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori  
Roma, 24 giugno 2019**

# **LINEE GUIDA GENNAIO 2014**

*Conferenza Episcopale Italiana*

## **Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici**

**Premessa**

**Profili canonistici**

**Profili penalistici e rapporti con l'autorità civile**

**Il servizio della Segreteria Generale della CEI**

**Allegati**

# **PRINCIPI GUIDA**

**La Chiesa Cattolica in Italia si riconosce  
nei seguenti principi guida:**

**Rinnovamento ecclesiale**

**Protezione e tutela dei minori e delle persone  
vulnerabili**

**Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle  
vittime**

**Responsabilizzazione comunitaria e formazione  
degli operatori pastorali**

**Formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita  
consacrata**

**Giustizia e Verità**

**Collaborazione con la società e le autorità civili**

**Trasparenza e comunicazione**

**Strutture e servizi operativi**

# Indicazioni operative

## **Destinatari**

**Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime**

**Selezione, formazione e accompagnamento degli operatori pastorali**

**Selezione, formazione e accompagnamento del clero**

**Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile, commessi in ambito ecclesiale da chierici o membri di IVC e SVA**

**Procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale, commesso da parte di chierici nei confronti di minori**

**Accompagnamento degli abusatori**

**Rapporti con le autorità civili**

**False accuse**

**Informazione e comunicazione**

**Servizi ecclesiali a tutela dei minori e delle persone vulnerabili**

**Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori**

**Il Servizio Regionale/Interdiocesano per la Tutela dei Minori**

**Il Referente Diocesano per la Tutela dei Minori**

**Strumenti di verifica**

**Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida**

# RINNOVAMENTO ECCLESIALE

**Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli.** Ogni qualvolta uno dei più piccoli viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l'abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi, ma di qualcosa di più radicale: **è richiesto un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare.** Solo questa conversione potrà permettere a tutta la comunità di vincere ogni silenzio, ogni indifferenza, ogni pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura comune, solidarietà e impegno.

# **PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI**

**La cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate in queste Linee guida. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità che deve essere rinnovata con forza anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale. Prendersi cura dei piccoli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e dei più indifesi, anche attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Un primo passo si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.**

# **ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME**

**Occorre dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare.**

**La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta.**

# **RESPONSABILIZZAZIONE COMUNITARIA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI**

**Responsabilizzare la comunità comporta farsi carico della protezione dei minori e delle persone vulnerabili come missione comunitaria** che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitaria. In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce **il discernimento circa gli operatori pastorali** e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali: animatori, educatori, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di culto, carità, animazione e ricreazione. Sono **persone** che con grande generosità si prestano ad un prezioso servizio, per il quale vanno **formate e rese corresponsabili dello stile e delle scelte della Chiesa per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili.**

# FORMAZIONE DEI CANDIDATI AGLI ORDINI SACRI E ALLA VITA CONSACRATA

Il delicato compito di guidare le comunità in uno spirito di servizio fedele al Vangelo e al mandato della Chiesa richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata. Occorre in primo luogo **un profondo e radicato cammino spirituale, plasmato dalla preghiera e dall'incontro con la Parola di Dio.**

Sono necessari quindi **itinerari pedagogici** che mirino a formare nei soggetti **una solida identità e il senso autentico di quella particolare autorità legata al sacerdozio e alla consacrazione religiosa**, che è l'autorità del servizio e della compassione; l'autorità di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri. **Anche nella scelta celibataria risulta essenziale porre attenzione alla qualità delle relazioni.**

Grande attenzione andrà riservata alla **formazione permanente**: così da essere perseveranti nelle proprie scelte, rinnovandone nel tempo le motivazioni: occorre essere fedeli e creativamente capaci di rispondere alla proposta d'amore sempre nuova di Dio. La formazione permanente è esattamente questa libertà che si rinnova ogni giorno e rimotiva la scelta facendone scoprire bellezze inedite, fino a suscitare profonda gioia in chi ha scelto di appartenere totalmente a Dio.

# GIUSTIZIA E VERITÀ

La Chiesa ricerca la verità e mira al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l'autorità civile. **Nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi.** Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli Ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza. Va perseguita la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati. **Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all'autorità civile, bensì quello di perseguire l'accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all'interno della comunità ecclesiale anche, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica.**

# COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ E LE AUTORITÀ CIVILI

La Chiesa è chiamata ad aprirsi alla **promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso**, di una cultura della cura, della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo e confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali, ... **La Chiesa vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire una società più giusta, a partire dalla comunità credente**, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e sopruso. In tale spirito si inserisce la collaborazione con l'autorità civile, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria. **Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia**. In un clima di positivo dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti.

# TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Risulta di grande valore un'informazione corrispondente alla verità, che sappia evitare strumentalizzazioni e parzialità. **La comunità dei credenti deve essere adeguatamente informata delle scelte operate dalla Chiesa con queste Linee guida, le prassi e i protocolli adottati, le misure prese per tutelare al meglio i più piccoli e vulnerabili.** Un'informazione corretta è già parte integrante di un processo sempre più necessario di formazione permanente dell'intera comunità ecclesiale.

Nel caso del singolo procedimento di accertamento della verità da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, l'onere di giusta informazione dovrà essere ponderato con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi del procedimento (come durante l'indagine previa, per garantire l'efficacia dell'azione investigativa) e con l'obbligo di tutelare, per quanto possibile, la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Competenze professionali e strumenti adeguati saranno fondamentali per approntare un servizio di informazioni chiaro ed efficiente.

# STRUTTURE E SERVIZI OPERATIVI

A **supporto** dei compiti propri dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli IVA e delle SVA sono individuati **Servizi e strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale. Non si tratta di sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma di supportarli attraverso l'apporto prezioso di competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative.** Di grande importanza sarà che tali Servizi possano aiutare a diffondere una cultura della prevenzione, strumenti di formazione e informazione, oltre che protocolli procedurali. All'occorrenza potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. **Di non meno rilievo è il fatto che, accanto ad un livello nazionale e un livello interdiocesano, ci sia sempre, a livello locale, un referente diocesano.** L'efficacia dei Servizi si misura anche sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e capillare, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali, al fine di una feconda e vicendevole interazione.

# **INDICAZIONI OPERATIVE**

**Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia. Esse si applicano anche, compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida.**

# **ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME**

- Chi afferma di essere stato vittima di un abuso sessuale in ambito ecclesiale e i suoi familiari hanno diritto ad essere **accolti, ascoltati e accompagnati**: il Vescovo e il Superiore competente devono sempre essere disposti ad accogliere e ascoltare queste persone, sia personalmente, sia attraverso un proprio delegato esperto in materia.
- L'ascolto di coloro che affermano di aver sofferto un abuso sessuale in ambito ecclesiale deve **continuare nel tempo e farsi concreto cammino di tutela** e di cura promuovendo cammini di giustizia e riconciliazione.
- Poiché ogni abuso sessuale può colpire la totalità della persona in ogni aspetto della sua vita: fisico, psichico, relazionale, morale, e soprattutto può creare una ferita profonda nel suo vissuto spirituale, **la Chiesa assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale**.
- Ogni forma di sostegno delle vittime e della loro sofferenza da parte della comunità ecclesiale deve avvenire secondo i principi di **legalità e trasparenza**, così da non poter mai essere considerata un mezzo per tacitare le vittime stesse, ma una modalità per cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.
- **Anche le comunità** ecclesiali coinvolte più da vicino **vanno adeguatamente accompagnate** e supportate nell'elaborazione dell'abuso avvenuto.

# SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

**La disponibilità** di chi intende collaborare nelle strutture ecclesiali, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, **deve essere vagliata e accolta con attenzione.**

Chiunque opera nelle comunità ecclesiali **deve essere consapevole e far proprie queste Linee guida.**

Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la **formazione e educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali**, a tal fine il *Servizio Regionale per la Tutela dei Minori (=SRTM)* o il *Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori (=SITM)* e il *Referente Diocesano per la Tutela dei Minori (=RDTM)*, anche sulla base di quanto proposto dal *Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori (=SNTM)*:

- a) promuovono specifici programmi di selezione e formazione per tutti coloro che operano a contatto con i minori;
- b) in collaborazione con genitori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità predispongono percorsi di formazione.
- c) Predispongono testi appropriati di preghiere e catechesi sul tema della dignità e del rispetto dei minori.

# SELEZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEL CLERO

Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata. I Vescovi e i Superiori maggiori **non vi ammettano persone che non abbiano dimostrato un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale.**

Ai futuri chierici e religiosi deve essere garantita **una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale**, pertanto «nel programma sia della formazione iniziale che di quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, seminari o corsi sulla protezione dei minori. Una informazione adeguata deve essere impartita in modo adatto, dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamento e violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, il lavoro minorile e gli abusi sessuali sui minori o sugli adulti vulnerabili», la pedopornografia. **I futuri chierici, come pure i candidati alla vita religiosa, siano resi consapevoli delle loro responsabilità a tal riguardo, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile.**

- «Massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, vigilando che coloro che chiedono l'ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già presentano la domanda per ricevere gli Ordini o la consacrazione religiosa, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito» (*Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 202). Oltre alla documentazione stabilita dal diritto universale, particolare e proprio, **venga sempre richiesto ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dall'Ordinario, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o altri disturbi psichiatrici che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sessuali inappropriati.**
- Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel *Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (CEI, 27 marzo 1999), **riservando una rigorosa attenzione allo scambio d'informazioni, complete e veritiere, in merito a quei candidati al sacerdozio che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra istituti religiosi e diocesi** (cfr. *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 198). La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.
- **La formazione** dei chierici e dei religiosi sulle tematiche relative alla tutela e protezione dei minori e alla prevenzione degli abusi **deve continuare dopo** l'ordinazione sacerdotale e la professione religiosa, con contenuti specifici, a seconda del ministero pastorale di ciascuno.

# Sacerdoti extradiocesani

Nel caso di sacerdoti extradiocesani che esercitano un ministero pastorale in diocesi, **anche temporaneo**, così come per i religiosi ai quali viene affidato dal Vescovo un incarico diocesano, **il Vescovo o il Superiore maggiore *ad quem* deve ricevere dal Vescovo o Superiore *a quo* informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive anche di eventuali elementi di sospetto o allarme. Lo stesso obbligo incombe al Vescovo o Superiore che autorizza o dispone l'esercizio del ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche.** La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

# TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ABUSI SESSUALI

## L' abuso sessuale nella normativa canonica

La normativa canonica annovera **gli abusi sessuali commessi da chierici su minori** tra i «**delitti più gravi contro i costumi riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede**». In particolare stabilisce che venga perseguito «**il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni**» e «**l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagine pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento**» (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6 § 1, nn. 1 e 2).

Il m.p. *Vos estis lux mundi* specifica ulteriormente che **i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo perseguiti consistono**: «**i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche**» (art. 1, § 1, a).

# «MINORE» E «PERSONA VULNERABILE»

Per «*minore*» si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni.

**Al minore è equiparato**, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art 6 § 1, n. 1).

Per «*persona vulnerabile*» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).

## **TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ABUSI SESSUALI**

**Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili, è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa.**

**Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 §2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un IVA o di una SVA abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro di un IVA o di una SVA, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).**

**La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale o/e colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.**

**Ogni segnalazione deve essere accolta dall'Ordinario che può opportunamente avvalersi del *SRTM/SITM/RDTM*. Questi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, secondo i protocolli stabiliti dal *SNTM*, assicura l'accoglienza disponibile, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.**

Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 6), **l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmetta senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata**, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

Per quanto riguarda le segnalazioni a carico dei Vescovi o di coloro che sono ad essi equiparati riguardanti presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili piuttosto che condotte tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente in relazione a indagini circa abusi sessuali commessi da chierici o religiosi, queste andranno trattate secondo le disposizioni della Lett. Apost. *Vos estis lux mundi*.

**Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali**, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il RDTM o il SIDT/SRTM, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

# LE PROCEDURE CANONICHE IN CASO DI PRESUNTO ABUSO SESSUALE COMMESSO DA PARTE DI CHIERICI NEI CONFRONTI DI MINORI

L'Ordinario competente, quando **abbia notizia** di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, **deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis***, affiderà il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; curerà di tutelare al meglio la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte. Potrà affidare questa prima valutazione al *SRTM* o al *SITM/RDTM*. **Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.**

Durante tale fase **spetta al discernimento dell'Ordinario competente, valutato debitamente ogni singolo caso, la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti necessari** affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere reiterati.

**Nel suo discernimento il Vescovo o il Superiore competente terrà presente il primario interesse della sicurezza e tutela del minore. A tal fine, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la valutazione di ogni singolo caso concreto, **il Vescovo o il Superiore competente, per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia, possono proibire all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale con minori, allontanare l'accusato dal ministero sacro o da un ufficio e compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr. can. 1722 CIC o can. 1473 CCEO e all'art. 19 *Normae de delictis reservatis*).****

**I provvedimenti eventualmente adottati, stante la loro natura cautelare, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.**

**A fronte del grave e concreto pericolo di reiterazione del presunto delitto, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo al diritto alla buona fama e alla riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori.**

**Qualora, verificata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto, sia ritenuto assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ordinario potrà deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. can. 1717 § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 17).**

**Qualora invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto (caso di «manifesta e comprovata infondatezza»), l'Ordinario competente potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando nell'archivio segreto la documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.**

**Nel caso in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ordinario competente, non ritenuta assolutamente superflua l'indagine previa, proceda al suo svolgimento osservando il disposto dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO.**

**Terminata l'indagine previa, l'Ordinario competente la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.**

**Di norma i *delicta graviora* devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle *Normae de delictis reservatis*). Agli Ordinari competenti è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza.**

**Le sanzioni canoniche che possono essere inflitte nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.**

# L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ABUSATORI

Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abusanti secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, **non deve essere lasciato solo**, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale.

# RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, si intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa.

L'autorità ecclesiastica, **benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare** all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), **ogniquale riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.** A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione **di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato,** possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica **HA L'OBBLIGO MORALE** di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. L'autorità ecclesiastica **non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.**

# FALSE ACCUSE

Le false accuse ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e della intera comunità ecclesiale e **possono essere punite, fatte salve le azioni previste dall'ordinamento civile, con una giusta pena non esclusa la censura** (cfr. 1390 § 2 o can. 1452 CCEO).

La persona falsamente accusata di avere compiuto abusi **ha il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità.**

Il Vescovo o il Superiore competente **ha il dovere di tutelare la comunità ristabilendo la verità.**

# INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Chiesa intende contribuire a diffondere una cultura della protezione attraverso un serio impegno nella comunicazione **con iniziative di informazione e formazione** che fanno capo a persone, gruppi o uffici responsabili.

A tale scopo, avvalendosi di personale competente e delle tecnologie adeguate, il *SRTM/SITM/RDTM* offre a tutti coloro che sono interessati la possibilità di usufruire di strumenti formativi e informativi che possano essere facilmente accessibili. Utile, a tal scopo, **un sito del *SRTM/SITM/RDTM* o uno spazio sul sito diocesano**, facilmente identificabile e raggiungibile: aggiornato sistematicamente può anche diventare il riferimento autorevole a cui rimandare, indicando le persone a cui rivolgersi e le procedure da seguire.

# **SERVIZI ECCLESIALI A TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI**

**Sono costituiti, con propri regolamenti, i seguenti  
Servizi e Referenti.**

**11.1 IL SERVIZIO NAZIONALE TUTELA MINORI**

**11.2 IL SERVIZIO REGIONALE-INTERDIOCESANO TUTELA  
MINORI**

**11.3 I REFERENTI DIOCESANI TUTELA MINORI**

**S**ERVIZI **E**CCLESIALI A  
**T**UTELA DEI **M**INORI E  
DELLE **P**ERSONE  
**V**ULNERABILI



**CHIESA CATTOLICA ITALIANA**

**Servizio Nazionale  
per la Tutela dei Minori  
(=SNTM)**



# COMPITI

Compete al Servizio, in collaborazione con gli Uffici e i Servizi della Segreteria Generale della CEI:


**consigliare e supportare la CEI, i Vescovi e i Superiori Maggiori** nella promozione della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;

**promuovere e accompagnare le attività dei Servizi Regionali e Interdiocesani** per la Tutela dei Minori;

**studiare e proporre contenuti informativi e formativi**, oltre che strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di abuso;

**fornire informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant'altro necessario** (*Regolamento*, art. 3).

# Struttura del SNTM



# LA STRUTTURA E I CONTATTI

**Presidente:** Ghizzoni S.E.R. Mons. Lorenzo - *Arcivescovo di Ravenna - Cervia*

**Coordinatrice:** Vinai Dott.ssa Emanuela

**Indirizzo:** Via Aurelia, 468 - 00165 Roma Tel.: 06 66398225

**Fax:** 06 66398389 **E-Mail:**  
[tutelaminori@chiesacattolica.it](mailto:tutelaminori@chiesacattolica.it)

**Sito:** <https://tutelaminori.chiesacattolica.it>

<https://tutelaminori.chiesacattolica.it>

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana. The browser's address bar shows the URL <https://tutelaminori.chiesacattolica.it>. The website header includes the logo of the Chiesa Cattolica Italiana and the text "Servizio Nazionale per la tutela dei minori".

The main content area features a large photograph of a meeting around a circular table, with the headline: **L'impegno della Chiesa italiana contro gli abusi: formare, prevenire, cambiare la cultura**. Below the headline, the text reads: "Dall'incontro del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili con i Vescovi delegati regionali del 24 e 25 luglio, si conferma la volontà di dare attuazione concreta sul territorio a strumenti e luoghi per il contrasto ad ogni tipo di abuso".

A quote from Pope Francis is displayed: *"L'obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano"* (Papa Francesco).

Below the quote are two smaller images: one showing a large assembly of people in a hall, and another showing Mons. Ghizzoni speaking at a podium. The text below these images reads: "Tutela dei minori: le linee guida" and "Mons. Ghizzoni: Linee guida, una presa di posizione. Parte la rete."

The right sidebar contains several elements: a "CEInews #MINORI" logo, a calendar for "OGGI" (September 24) featuring "Sant'Anatalo" (A Milano, sant'Anatalo, ritenuto primo vescovo di [...]), and logos for "SIR PROTEZIONE DEI MINORI", "TV2000 No abusi", "inBlu Radio No abusi", and "sir QUOTIDIANO".

The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 13:58.

**Servizio**  
**REGIONALE/INTERDIOCESANO**  
**per la Tutela dei Minori**

**In ogni regione ecclesiastica sia costituito il Servizio Regionale per la Tutela dei Minori (=SRTM), ovvero, se ritenuto opportuno, più Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori (=SITM).**

**I Vescovi di ogni regione ecclesiastica valuteranno se costituire un unico Servizio Regionale o più Servizi Interdiocesani nella stessa regione ecclesiastica tenendo conto dell'estensione delle diocesi e delle caratteristiche proprie di ogni regione ecclesiastica, ma anche della facilità di accesso al Servizio da parte degli utenti e della possibilità per il Servizio stesso di esercitare in modo efficace la propria azione.**

**Il Servizio dispone di un Regolamento redatto secondo le indicazioni del SNTM e approvato dai Vescovi della regione ecclesiastica.**

# Compiti del Servizio Regionale:

**Compete al SRTM/SITM, in sintonia con le indicazioni del SNTM e secondo le indicazioni dei Vescovi:**

- monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali;**
- accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori;**
- stimolare, promuovere e coordinare l'informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi;**
- se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, accogliere e trattare, secondo i protocolli stabiliti dal SNTM, le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale.**

# **Da chi è composto?**


**Da un Vescovo referente scelto dalla Conferenza Episcopale Regionale;**

**da un Coordinatore;**

**possibilmente da esperti nelle seguenti discipline: psicologia, pedagogia, pastorale, diritto canonico, diritto civile-penale, comunicazioni.**

**I membri del Servizio possono essere laici, chierici, religiosi, uomini e donne, di riconosciuta competenza e professionalità, affidabilità e spirito ecclesiale.**

# REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA



**REFERENTE / Servizio  
DIOCESANO per la  
Tutela dei Minori**



### **Referente Diocesano per la Tutela dei Minori**

- nominato dal Vescovo
- esperto nel campo della tutela dei minori e disponibile al servizio ecclesiale

### **Equipe di esperti laici o chierici**

- approvati dal Vescovo

**Il Referente**, nominato dal Vescovo diocesano, è persona esperta nelle questioni attinenti la cura dei minori, di provata disponibilità al servizio ecclesiale. Egli potrà essere aiutato da una equipe di esperti, laici o chierici, approvati dal Vescovo.

### **GLI COMPETE DI:**

**collaborare strettamente con il Vescovo diocesano** nell'adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;  
far da **riferimento locale al SRTM/SITM**, del quale è membro di diritto;  
**proporre iniziative** per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;  
**assistere e consigliare il Vescovo** collaborando, se richiesto, nell'ascolto e nell'accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.



**BUONE PRASSI DI  
PREVENZIONE E TUTELA  
DEI MINORI IN PARROCCHIA**




## Alcune premesse ...

***Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme.***

**PAPA FRANCESCO – Lettera apostolica "Come una madre amorevole"**

Ogni bambino si aspetta d'essere amato e protetto dai suoi genitori, dai parenti e - in genere - dagli adulti che si prendono cura di lui. Proprio per questo l'attività pastorale della Chiesa per i più piccoli non può che essere improntata in modo consapevole ad uno stile "generativo" che si esprime nella forma della custodia, della cura, della sollecitudine educativa e - se del caso - della protezione.



I genitori affidano i loro figli alle nostre mani, dando così fiducia al nostro lavoro pastorale. Questa fiducia va onorata: ogni minore ha una piena ed intangibile dignità!

**L'attività educativa nei confronti dei minori richiede indispensabili qualità umane, oltre che adeguata e costante formazione, equilibrio, capacità di assunzione di responsabilità e talvolta anche specifiche competenze.**

**Mai senza  
i genitori!**

Un importante e necessario strumento di informazione dei genitori in relazione alla attività parrocchiali che coinvolgono i loro figli è dato dal loro **consenso/autorizzazione alle specifiche attività proposte dalla parrocchia.**



Occorre fuggire da ogni autoreferenzialità.

Qualsiasi attività rivolta a un minore presuppone sempre come **referente necessario i suoi genitori.** Essi vanno sempre informati e coinvolti: hanno il diritto/dovere di sapere, acconsentire, rifiutare. E ciò fino al compimento della maggiore età del figlio.

**L'ideale sarebbe prevedere – all'inizio di ogni anno di attività – momenti dedicati ai nuovi volontari, che coinvolgano magari più parrocchie vicine.** Di grande utilità potrebbero essere alcune indicazioni pratiche scritte.

Da considerare l'opzione di rendere tale formazione **obbligatoria** per chi intende prestarsi a servizi educativi particolarmente significativi: catechisti, animatori degli adolescenti, allenatori, coordinatori cre/grest.



**Formare e informare i volontari su come prevenire ed evitare comportamenti inadeguati è di fondamentale importanza anche nel tempo successivo alla formazione iniziale. Una periodica e ciclica formazione generale per tutti gli operatori e volontari insieme non esime, anzi, chiede una opportuna e necessaria attenzione specifica in base al tipo di attività, soprattutto le più delicate.**

- Ogni minore ha piena dignità, e deve essere sempre trattato con rispetto;
- un adulto deve essere consapevole di dover offrire un modello positivo di riferimento;
- nessuna attività con un minore è svolta a titolo proprio o personale;
- ognuno deve essere sempre in grado di rendere conto dei propri gesti e comportamenti;
- ogni bambino ha il diritto e deve avere la possibilità di parlare apertamente, porre domande ed esprimere eventuali preoccupazioni; non deve essere zittito;
- la sfera di riservatezza e intimità del minore va sempre riconosciuta e rispettata;
- quando si svolgono attività con i minori si deve operare in modo da essere sempre visibili e mai creare situazioni che si sottraggono alla trasparenza;
- segnalare sempre al coordinatore responsabile - anche in caso di dubbio - comportamenti potenzialmente pericolosi e abusivi;
- informare sempre le famiglie delle attività che vengono proposte, delle relative modalità organizzative, degli orari e dei luoghi, e delle eventuali modifiche al programma.



**Alcune declinazioni positive ...**



- Lasciare un minore in situazione pericolosa per la sua sicurezza psicofisica;
- infliggere castighi fisici di qualunque tipo o ricatti affettivo/psicologici;
- sviluppare un rapporto esclusivo con un singolo minore rispetto ad altri;
- discriminare un minore o un gruppo di minori;
- parlare o comportarsi con un minore in modo offensivo, inappropriato o sessualmente provocatorio, anche solo per scherzo;
- forzare o ridicolizzare un minore nella gestione della sfera intima e corporea;
- provvedere a gesti di cura della persona (come lavarsi e cambiarsi) che un minore potrebbe benissimo fare da solo;
- chiedere a un minore di mantenere un segreto;
- fare regali ad un minore privilegiandolo al resto del gruppo;
- intraprendere relazioni sentimentali con minori, sempre inaccettabili nell'ambito di un rapporto educativo e di custodia, anche si trattasse di minori vicini alla maggiore età;
- fotografare o video filmare un minore e/o diffondere via web o social-network immagini di minori e/o chattare con minori.

**Alcuni comportamenti non possono mai essere accettati**

- Aiutano ad assumere approcci sempre più consapevoli nella tutela dei più piccoli;
- agevolano la capacità di prevedere rischi;
- aiutano a scegliere luoghi ed ambienti a misura di bambino, in considerazione della loro età e grado di maturazione;
- mantengono elevato lo stile e il grado di consapevolezza educativa di collaboratori e volontari;
- aiutano a rileggere esperienze e modalità non adeguate;
- suggeriscono o – se del caso – adottano gli interventi correttivi necessari.



Nel caso in cui **il parroco** non dovesse occuparsi in prima persona della direzione e conduzione di attività con minori, egli **ne resta sempre e comunque il primo e ultimo referente**. Pertanto, la consapevolezza sulle buone prassi a tutela del minore che gli viene richiesta, appare ancor più necessaria per stabilire il livello di qualità che egli deve richiedere ai collaboratori cui intende demandare le attività con minori.



Gli operatori laici: dipendenti,  
collaboratori e volontari

Errore è pensare che coloro che si prestano all'ambito liturgico non debbano essere formati alle tematiche della custodia dei minori.

Nei gruppi (soprattutto di chierichetti e cantori) **la divisione dei compiti e degli incarichi sia sempre rispettosa dei più piccoli e della loro dignità.** Anche i meno esperti siano valorizzati e accompagnati nell'apprendimento. Mai vi siano dinamiche di derisione o di prevaricazione dei più esperti verso i più piccoli e i nuovi arrivati. Particolare attenzione va posta nell'**evitare la creazione di rapporti esclusivi con qualcuno** o la formazione di piccoli circoli "elitari".

**La relazione con tutti sia sempre trasparente**, sia con i più piccoli che con i minori più grandicelli.

# Animatori liturgici

**Mai** instaurare autonomamente **corsie preferenziali** o privilegiate con questo o quel minore.

**Mai** un operatore pastorale deve pensare di poter risolvere o **gestire in autonomia** alcune questioni riguardanti un minore.

**Mai venga usata violenza verbale** o eccessiva aggressività nella voce. Inammissibile è da considerarsi qualsiasi gesto di forza contro un minore. I richiami, a volte necessari, abbiano sempre e comunque il senso del rispetto del limite e della dignità dei più piccoli.

La **buona alleanza tra famiglia e catechista** diventa il migliore strumento educativo e – se necessario – contenitivo. Nei casi più gravi può essere opportuno valutare una breve sospensione temporanea della partecipazione del minore al gruppo, finalizzata a comprendere le cause del suo comportamento.

**Nessun catechista va lasciato solo** nel suo compito, ma supportato.



# Catechisti

L'educatore deve mantenere una giusta autorevolezza, e non essere un compagno di gioco. Evitare di affidare il ruolo di educatore degli adolescenti a giovani ancora immaturi, con fragilità non risolte.



### **Non è mai accettabile:**

- Fare battute e scherzi di natura sessuale.
- Fare osservazioni o battute offensive basate sul genere o sugli orientamenti sessuali di altri
- Fare commenti sull'aspetto di altre persone, facendole sentire a disagio.
- Ingaggiare qualcuno in conversazioni private e appartate, senza rispettare una minima distanza.
- Usare dimostrazioni di affetto “amicali” che implicino particolari ed inopportune vicinanze. Inviare messaggi personali – soprattutto via cellulare – con immagini o emoticons particolarmente affettuose o ambigue.
- Mettere in atto comportamenti esplicitamente affettivo-sessuali.
- Creare una situazione di tensione sessuale che possa far sentire a disagio l'altra persona.
- Toccare qualcuno contro la propria volontà, tanto meno in parti intime, e neppure facendo ritenere si tratti di uno scherzo o un normale comportamento tra amici.

**Animatori ed educatori del settore  
preadolescenti/adolescenti**

Siano di buona reputazione, soprattutto coloro che sono più a contatto con i ragazzi.  
Per le attività sportive rivolte a squadre femminili, sia assicurata la presenza di figure femminili.  
Non opportuno che l'allenatore o gli ausiliari adulti facciano la doccia insieme ai minori.  
Se non c'è uno spogliatoio dedicato all'allenatore, egli proceda a cambiarsi e lavarsi dopo gli atleti e dopo l'uscita dei ragazzi.

- Garantire e presidiare un **linguaggio** e una gestualità consona: che mai li scandalizzi.
- Giusta prudenza e sobrietà negli **atteggiamenti**.
- Lo spazio degli spogliatoi e delle docce va adeguatamente custodito, bilanciando con saggio equilibrio il rispetto della **privacy** e dell'autonomia dei minori con la necessità di una giusta e doverosa vigilanza.
- Si favorisca sempre la contestuale presenza di due **adulti idonei**.
- **Mai** consentire la presenza di **estranei** o persone non autorizzate.
- Nel caso di atleti piccoli può essere buona prassi consentire ai **genitori** l'accesso agli spogliatoi.
- L'allenatore sia sempre **disponibile** e a portata di voce, effettuando saltuarie ed improvvise entrate nello spogliatoio e in prossimità dei locali docce.



**Allenatori e dirigenti e assistenti di società sportive**

- Non vi siano **mai minorenni** lasciati da soli a svolgere tale servizio.
- Nei momenti di maggiore afflusso è bene che il barista **non sia troppo giovane** (anche se maggiorenne) e neppure solo;
- anche per i baristi venga prevista **formazione** sui temi della tutela del minore;
- sia ben esplicitato che il loro servizio non è solo quello da “bancone del bar”;
- non siano solo dispensatori di divieti, ma figure **positive e propositive**;
- nel caso in cui la gestione del bar sia affidata in modo continuativo a una o poche persone, sia esplicita la specificità di luogo di appartenenza e stile ecclesiale;
- non si somministrino **mai bevande alcoliche** a minorenni;
- al momento della chiusura facciano sempre un giro ricognitivo degli spazi aperti, assicurandosi che non sia rimasto presente alcun minore incustodito.



## Volontari del bar

- Non consentire l'accesso a minori negli spazi tipici della manutenzione (magazzini, solai, intercapedini, ripostigli, cantine e simili) soprattutto se potenzialmente pericolosi.
- È del tutto fuori luogo che le persone adulte addette alla pulizia o alla manutenzione vi si trattengano con minori di qualunque età.
- Solo alcune persone adulte abbiano accesso agli spazi pericolosi, lontani o nascosti.
- Il referente vigili affinché eventuali presenze di minori in veste di volontario o collaboratore avvengano sempre in un contesto di tutela ed adeguatezza.
- Ad un minore non vengano mai date incombenze non sicure, inadatte, inopportune.
- Il linguaggio dei volontari adulti sia consono, mai inopportuno, volgare o provocatorio.
- I referenti di settore siano pronti ad intervenire in caso di comportamenti inappropriati.

## **Volontari delle pulizie e della manutenzione Volontari per attività occasionali (feste, sagre, manifestazioni)**





**I luoghi**

- Garantire la sicurezza dei luoghi
- Scegliere gli spazi adatti in base all'età dei destinatari dell'attività
- Custodire e vigilare gli spazi
- Gestire gli accessi
- Sicurezza degli ambienti e degli impianti
- Opportuno che vi sia almeno un referente adulto e competente



**All'interno** degli ambienti parrocchiali o ecclesiali: impedire che i ragazzi possano entrare e permanere in luoghi nascosti alla vista o privi di qualsiasi controllo.

In attività **al di fuori** dei luoghi parrocchiali: vanno evitati luoghi troppo aperti e difficilmente controllabili (giochi dispersivi in spazi aperti per bambini troppo piccoli o giochi notturni in aree non delimitate).



- I luoghi vanno sempre **custoditi** quando accessibili a un minore.
- L'accesso sia consentito **solo durante l'orario di apertura** degli ambienti pastorali.
- **Telecamere** o videosorveglianza possono aiutare a prevenire episodi di furto o bullismo (non possono essere usati per fini diversi da quelli della sicurezza).
- Gli impianti di videosorveglianza vanno **installati all'esterno** e in zona perimetrale o negli spazi più nascosti.
- Vi sia sempre la **cartellonistica** prevista dalle norme civili vigenti.
- Venga sempre rispettata la normativa in materia di videosorveglianza e **privacy**.
- Si segua con attenzione la ripetuta presenza di adulti (soprattutto se non conosciuti) che **stazionano senza apparente motivo**.
- Una buona illuminazione delle aree perimetrali e dei cortili può essere un valido deterrente da comportamenti non opportuni.



## Cortili e spazi aperti



**Le attività**

Va consegnato ai genitori un **foglio informativo con il calendario** dei periodi di catechesi, specificando che al termine dell'orario di attività i minori rientrano a casa sotto l'esclusiva responsabilità dei genitori stessi. Si indichi anche il luogo ordinario della catechesi.

Senza espressa autorizzazione scritta di un genitore, i minori **non vanno fatti allontanare** dalla struttura parrocchiale prima del termine usuale dell'attività.

All'inizio dell'anno, nella riunione con i genitori, è importante **indicare il cammino tematico** trattato. Eventuali tematiche delicate vanno affrontate in relazione all'età dei minori.



Nei cammini di catechesi dei ragazzi più grandi, le tematiche relative all'affettività e alla sessualità vengono affrontate con competenza, preparazione, sensibilità e maturità. Se del caso, è utile il **coinvolgimento di esperti** nel campo della psicologia, della morale, della pedagogia.

# Catechesi

Le attività animative generali e aperte a tutti i presenti (giochi, danze, feste in cortile), oppure la frequentazione di una saletta aggregativa per adolescenti generalmente aperta a chi voglia entrare (supervisionata da un referente), non richiedono alcuna autorizzazione della famiglia.

Diverso il caso di specifici appuntamenti di gioco e animazione rivolti a determinati gruppi: ad esempio un pomeriggio di attività specificamente dedicato ai chierichetti, o la festa di carnevale per i ragazzi delle scuole medie, o una serata di animazione per adolescenti (ossia tutti i casi in cui si prefiguri una specifica presa in carico dei minori): per queste proposte valgono le consuete osservazioni circa la necessaria **autorizzazione dei genitori, con l'indicazione del luogo, l'orario di inizio e (importante) l'orario di conclusione.**

La scelta della tipologia di gioco e dei luoghi sia consona all'età dei ragazzi e al numero di animatori. I più piccolini vengano particolarmente custoditi negli spostamenti e nell'azione del gioco. I giochi siano rispettosi della corporeità e del pudore di ciascuno. In caso di danze e balli di gruppo: evitare gesti sconvenienti o che possano avere attinenza alla gestualità sessuale.



# Animazione/aggregazione

e

- Fondamentale è la **formazione** dei responsabili e dei coordinatori.
- Una minima, ma efficace, formazione di tutto il corpo animatori presenti al cre/grest (tale formazione non andrebbe proposta troppo presto rispetto all'inizio di un cre/grest, ma neppure fatta all'ultimo momento).
  - Scegliere **luoghi opportuni** e mettere **in sicurezza** gli ambienti parrocchiali
  - Puntuale tenuta dei **registri di presenza.**
  - Valida **segreteria.**
  - Durante gli spostamenti: si faccia l'**appello** dei ragazzi.
  - In caso di trasferimenti a piedi, anche se brevi: si facciano muovere i ragazzi divisi per gruppi.



## Attività estive (CRE/GREST)

Lo sport è un'**attività altamente formativa** che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali.

È un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, tolleranza, accettazione delle differenze e rispetto delle regole.

Si rinvia a quanto già indicato sia in merito alla figura dell'allenatore che in merito ai luoghi dedicati allo sport.



# Attività sportive



**I web-media**

- Le prese di rete internet via cavo non siano dislocate ovunque o in stanze senza vigilanza, ma soltanto in segreteria o nelle sale riunioni (debitamente custodite);
- le linee internet utilizzate dalla parrocchia, soprattutto quelle a connessione wireless, siano sempre protette da una password di accesso, da cambiare periodicamente;
- si applichino filtri che impediscano l'accesso a siti vietati ai minori;
- sdoppiare la connessione internet: una per la direzione/segreteria e protetta da password da non divulgare; l'altra destinata ad una accessibilità più ampia, ma comunque sempre ristretta e presidiata.



**Connessione internet e wifi in oratorio**

Gruppi whatsapp/telegram devono servire esclusivamente a comunicare avvisi e informazioni inerenti le attività parrocchiali. Un adulto non deve intrattenersi a chattare con i ragazzi, e neppure tali gruppi devono servire perché i ragazzi chattino tra di loro: la presenza dell'educatore nel gruppo sia sempre consapevole del suo ruolo educativo.

**Minori di età inferiore ai 14 anni** (fino al termine della scuola secondaria di primo grado):

- i gruppi whatsapp/telegram siano creati solo tra adulti: quindi con genitori dei ragazzi, non con i minori stessi.
- Il gruppo va creato previa autorizzazione di tutti i genitori.
- Creare gruppi in modalità "broadcast".



**Utilizzo di messaggistica e di web  
social-media**

**Minori che hanno compiuto i 14 anni** (dalla prima superiore in poi):

- Si può creare un gruppo whatsapp tra educatori e minori (+14).
- Quando si crea un gruppo whatsapp/telegram con minori, chiedere sempre l'autorizzazione alle famiglie.
- Con minori (+14 anni) evitare la creazione di liste broadcast che possano innescare comunicazioni riservate; la creazione del gruppo in modalità "interattiva" va custodita con grande attenzione.
- Nel caso in cui uno dei minori pubblici sul gruppo una foto o testo non appropriati/offensivi, questo testo venga rimosso e se del caso il gruppo sospeso. Dell'accaduto vanno messi al corrente il parroco o la figura pastorale responsabile e quindi i genitori.



**Utilizzo di messaggistica e di web social-media**

Sarà cura del coordinatore (adulto o sacerdote referente) adottare le cautele affinché le chat siano esclusivamente funzionali alla collaborazione, di stile puramente informativo e mai personale, effettivamente necessarie e contenute in orari accettabili.

È importante la piena consapevolezza del mandato educativo, della responsabilità verso i minori e le loro famiglie, del ruolo di custodia, della necessità di un opportuno e saggio equilibrio.



**Uso di chat con animatori/collaboratori  
ancora minorenni**

È necessario il consenso firmato dei genitori.

Il consenso dato dalla famiglia alla pubblicazione di foto e video dei minori all'atto dell'iscrizione è da intendersi rilasciato per il notiziario parrocchiale, o (se esplicitamente richiesto) per il sito della parrocchia o oratorio.

Il consenso non comporta alcuna autorizzazione – a favore di sacerdoti, educatori, volontari, allenatori ecc. – alla pubblicazione o divulgazione delle foto o video sui propri social: tantomeno immagini che ritraggono minori.

Tale divieto vale per le pagine facebook e instagram personali (e simili) ma anche per l'inoltro di foto/video via chat (whatsapp/telegram e affini).



**Social-media personali e divulgazione di fotografie o video di minori**



È necessario che entrambi i genitori abbiano espresso il loro preventivo e informato consenso scritto. Il consenso deve essere espresso nel modulo nel quale è autorizzata la partecipazione del minore a quella determinata attività. Il consenso in tema di fotografie deve essere rinnovato, di volta in volta, con riferimento ad ogni specifica iniziativa.

Per quanto riguarda l'iscrizione annuale alla catechesi, il modulo abbia una parte destinata alla raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e una parte specificata per la pubblicazione di foto e video.

Si raccomanda che le foto siano a largo campo, a bassa definizione, soprattutto quando ritraggano il minore. Anche nel caso di pubblicazione su cartaceo/on-line: abbassare la risoluzione della foto pubblicata in modo che, ingrandendola, non sia possibile riconoscerne l'identità.

**La pubblicazione di immagini di minori  
su notiziario e siti internet parrocchiali**



<https://giuridico.chiesacattolica.it/>